

TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) 2019

PROSPETTO RIEPILOGATIVO TASI

Cos'è la TASI	<p>La TASI è la nuova tassa annuale sui servizi indivisibili cioè quei servizi, prestazioni, attività, opere forniti dal Comune alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa (es. Pubblica sicurezza e vigilanza, Illuminazione Pubblica, servizi di manutenzione stradale e verde pubblico).</p>
Presupposto	<p>E' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.).</p> <p>Il Tributo TASI non si applica ai terreni agricoli e all'abitazione principale e relative pertinenze, con esclusione delle abitazioni classificate in categoria A/1, A/8 e A/9.</p> <p>Si precisa che il 30% del tributo TASI non è dovuto dall'occupante/comodatario dell'abitazione (che la utilizza come abitazione principale) con esclusione delle abitazioni classificate in categoria A/1, A/8 e A/9.</p>
Soggetto Passivo	<p>La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.</p> <p>Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.</p> <p>In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione del contratto alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.</p> <p>Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.</p>
Ripartizione del Tributo "TASI" tra possessore e occupante – Detenzione Temporanea	<p>Con Delibera di Consiglio n. 46 del 21.12.2017 sono state confermate le aliquote e la misura del 30% a carico dell'occupante ed il restante 70% è corrisposto dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.</p> <p>In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.</p>
Quali immobili riguarda	<p>La TASI si applica:</p> <ul style="list-style-type: none">- sull'abitazione principale classificata in categoria catastale A/1, A/8 o A/9 e sulle pertinenze della stessa se accatastate come C/2-C/6-C/7 e nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;- Altri Fabbricati;- Aree fabbricabili;- Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola.
Esenzioni	<p>Oltre alle esenzioni previste dalle disposizioni di legge, sono esenti anche gli immobili di proprietà del Comune utilizzati per attività sportive da parte di associazioni e/o società sportive (Art. 19 del Regolamento Comunale I.U.C.)</p>

<p>Base Imponibile</p>	<p>La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU. Quindi, per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è determinata applicando alle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5% un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (con esclusione della cat. A/10) e nelle categorie catastali C/2 – C/6 e C/7; - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e nelle categorie C/3, C/4 e C/5; - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5; - 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (capannoni, alberghi, cinema, ecc.), ad eccezione degli immobili classificati nella categoria D/5; - 55 per i fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi). <p>Area Edificabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (con deliberazione di Giunta sono approvati periodicamente i valori medi venali delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune).
<p>Riduzione Base Imponibile</p>	<p>La base imponibile è ridotta del 50 per cento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. - Per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori – figli) che le utilizzino come propria abitazione principale, con contratto regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate. La stessa riduzione viene applicata anche alle pertinenze. (art.1, comma 10, L. 208/2015). <p>La base imponibile è ridotta del 25 per cento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n.431 (art.1, commi 53 e 54 L. 208/2015).
<p>Aliquote Deliberate per l'anno 2019</p>	<p>Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 19.12.2018 per l'anno 2019 sono state deliberate le seguenti aliquote:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,60 per mille abitazione principale (cat. catastale A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze - 1,60 per mille altri fabbricati; - 1,00 per mille per le aree edificabili; - 1,00 per mille per i fabbricati rurali strumentali. <p>Non è prevista alcuna detrazione.</p>
<p>Modalità e termini di versamento</p>	<p>Il versamento della TASI è effettuato dai contribuenti tramite modello F24 (approvato con Decreto Ministeriale) pagabile presso qualsiasi banca, ufficio postale o in via telematica.</p> <p>I codici per pagare la TASI sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3958 abitazione principale e relative pertinenze; - 3959 fabbricati rurali ad uso strumentale; - 3960 aree fabbricabili; - 3961 altri fabbricati. <p>Il codice ente per il Comune di Silea : F116</p> <p>Il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato in due rate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il 17 giugno prima rata di acconto; - il 16 dicembre seconda rata a saldo. <p>E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.</p> <p>Non devono essere eseguiti versamenti per importi annui inferiori a € 5,00.</p>
<p>Dichiarazione</p>	<p>I soggetti passivi sono tenuti a presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.</p> <p>Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale il modello di dichiarazione.</p>